Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 maggio 2016
(OR. en)

8535/16
ADD 3

Fascicolo interistituzionale:
2016/0124 (NLE)

SOC 214
EMPL 131
PECHE 150

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 235 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 235 final ANNEX 1.

All.: COM(2016) 235 final ANNEX 1

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.4.2016
COM(2016) 235 final

ANNEX 1

ALLEGATO

Accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

della

Proposta di direttiva del Consiglio

recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

{SWD(2016) 143 final}
{SWD(2016) 144 final}

ALLEGATO

Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

LE PARTI SOCIALI DELL'UE
NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA,

(1) la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA),

(2) la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e

(3) l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche),

visto:

(1) il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare gli articoli da 153 a 155,

(2) la convenzione C188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007 ("C188" o "la convenzione") dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

(3) la raccomandazione n. 199 sul lavoro nel settore della pesca del 2007 ("R199") dell'OIL,

(4) la raccomandazione n. 198 sui rapporti di lavoro del 2006 ("R198") dell'OIL,

(5) gli orientamenti per gli addetti ai controlli dello Stato di approdo nello svolgimento di ispezioni ai sensi della convenzione sul lavoro nella pesca del 2007 (n. 188), adottati dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della sua 309ª sessione, 13-19 novembre 2010 ("PSC-F Guidelines" o Orientamenti PSC-F),

(6) la decisione del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nel settore della pesca – 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188),

(7) la Comunicazione del 31 maggio 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame del funzionamento delle disposizioni con riferimento ai lavoratori a bordo

di navi da pesca marittima di cui alla direttiva 2003/88/CE", documento COM(2011) 306 definitivo,

considerando quanto segue:

(1) Durante la 96ª sessione, la Conferenza internazionale del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la *Convenzione sul lavoro nel settore della pesca* del 2007 (C188) il 14 giugno 2007.

(2) La convenzione è stata approvata con 437 voti favorevoli, 2 voti contrari e 22 astensioni. Tutti i rappresentanti dei governi presenti (53 voti), tutti i rappresentanti dei lavoratori presenti (25 voti) e tutti i rappresentanti dei datori di lavoro presenti (22 voti) degli attuali 27 Stati membri dell'Unione europea ("gli Stati membri") hanno votato a favore dell'adozione della convenzione.

(3) La globalizzazione ha un impatto profondo sul settore della pesca ed è necessario promuovere e proteggere i diritti dei pescatori.

(4) L'OIL considera la pesca un'attività lavorativa pericolosa rispetto ad altre attività.

(5) L'obiettivo della convenzione C188 è garantire che i pescatori godano di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di lavoro a bordo, condizioni di servizio, alloggio e alimentazione, protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, cure mediche e sicurezza sociale.

(6) La C188 richiede ai membri dell'OIL di esercitare, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la propria giurisdizione ed il proprio controllo sui pescherecci battenti la loro bandiera, istituendo un sistema per garantire il rispetto delle disposizioni della convenzione.

(7) L'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE dispone che gli accordi conclusi a livello europeo possono essere attuati su richiesta congiunta delle parti sociali dell'UE in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. In considerazione di ciò, le parti sociali hanno deciso di avviare negoziati per concludere, entro i limiti di cui all'articolo 153 del TFUE, un accordo che dà attuazione a determinate parti della convenzione C188.

(8) Le parti sociali dell'UE ritengono tale iniziativa di grande importanza per incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione in modo da mettere sullo stesso piano l'UE e il resto del mondo in materia di condizioni di vita e di lavoro dei pescatori a bordo dei pescherecci.

(9) Le parti sociali dell'UE considerano tale accordo un primo passo per contribuire alla codificazione dell'acquis sociale nel settore della pesca.

(10) Alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori a bordo di navi da pesca marittima sono attualmente disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 21 della direttiva 2003/88/CE. Sebbene gli articoli 13 e 14 della convenzione C188 garantiscano ai pescatori un livello complessivo di protezione inferiore rispetto alla direttiva, alcune disposizioni dell'articolo 14 della convenzione offrono un livello di

protezione più elevato. Per questo motivo le parti sociali dell'UE hanno convenuto di fondere le disposizioni citate. Il risultato è un livello di protezione complessivamente più elevato. Le disposizioni interessate sono: la consultazione a cura delle competenti autorità nazionali delle parti sociali dell'UE prima di stabilire il livello minimo di protezione; la finalità supplementare di limitare l'affaticamento; il riposo compensativo in caso di eccezioni consentite al minimo delle ore di riposo o al massimo delle ore di lavoro; una migliore protezione dopo situazioni di pericolo.

(11) Le disposizioni della convenzione C188 sulla qualità dell'assistenza sanitaria, delle strutture di alloggio, dell'alimentazione, delle condizioni di vita, sulla compensazione in caso di infortunio o di malattia, nonché sulla protezione sociale dovrebbero essere considerate ricadenti nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro dei pescatori, considerate le specificità del lavoro a bordo di un peschereccio, quali l'isolamento geografico, l'affaticamento e la natura prevalentemente di lavoro fisica delle attività da svolgere.

(12) La C188 si applica a tutti i pescatori, definiti all'articolo 1, lettera e), della convenzione come "ogni persona impiegata o assunta a qualunque titolo o che eserciti un'attività professionale a bordo di un peschereccio, ivi comprese le persone che lavorino a bordo e che vengano remunerate alla parte, escludendo tuttavia i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, le persone basate a terra incaricate di realizzare lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca". Considerati i limiti stabiliti dal TFUE, le parti sociali dell'UE non hanno il potere di approvare testi destinati ad essere attuati mediante una decisione del Consiglio che riguardano i pescatori che non operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro. L'applicazione di norme diverse o di nessuna norma a tali pescatori presenti a bordo dello stesso peschereccio insieme a coloro che operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro può tuttavia avere ripercussioni generali sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro, comprese le condizioni di vita e di lavoro, di questi ultimi. Al fine di proteggere i pescatori che operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, le parti sociali dell'UE ritengono pertanto giustificato che il presente accordo si applichi non solo ai pescatori che operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, ma anche a tutti gli altri pescatori presenti sul peschereccio.

(13) Lo strumento appropriato per l'applicazione del presente accordo è una direttiva, ai sensi dell'articolo 288 del TFEU, che vincoli gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere lasciando agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi.

Invitando gli stati membri a:

(1) ratificare la C188 in considerazione dell'unanimità dagli Stati membri al momento dell'adozione della convenzione e a causa delle importanti differenze tra il campo di applicazione e i settori contemplati dalla convenzione, da un lato, e il presente accordo, dall'altro;

(2) elaborare un valido documento uniforme come indicato all'articolo 41 della C188 da applicare in tutta l'Unione europea;

(3) sviluppare una strategia armonizzata in materia di controllo da parte dello Stato di approdo dei pescherecci soggetti alla convenzione C188, da applicare in tutta l'Unione europea, in base agli orientamenti PSC-F.

Chiedendo congiuntamente

che il presente accordo sia attuato per mezzo di una direttiva del Consiglio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE 1

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) *operazione di pesca:* la cattura, o la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;

b) *pesca commerciale*: tutte le operazioni di pesca, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;

c) *autorità competente*: il ministro, il dipartimento governativo o un'altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell'ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare;

d) *consultazione*: la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori dei pescherecci e dei pescatori, se ve ne sono;

e) *armatore o proprietario del peschereccio*: armatore del peschereccio o ogni altra persona giuridica o fisica quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità della gestione del peschereccio dal proprietario impegnandosi contestualmente a adempiere i compiti ed obblighi in capo agli armatori di pescherecci a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche adempiano alcuni dei compiti o degli obblighi a nome dell'armatore del peschereccio;

f) *pescatore*: ogni persona impiegata o assunta o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di un peschereccio alle condizioni di cui all'articolo 2, ad esclusione dei piloti portuali e del personale basato a terra che effettua lavori a bordo di un peschereccio in banchina;

g) *contratto di lavoro dei pescatori:* un contratto di lavoro, un contratto di ingaggio o altro accordo analogo o qualsiasi altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro di ogni pescatore a bordo di un peschereccio;

h) *peschereccio o nave*: qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, di qualsiasi tipo, indipendentemente dalla forma di proprietà, adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale;

i) *lunghezza (L)*: il 96% della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la distanza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se superiore; nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;

j) *lunghezza fra le perpendicolari (LBP)*: la distanza fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore; la perpendicolare anteriore deve coincidere la parte anteriore della ruota di prora sulla linea di galleggiamento sulla quale si misura la lunghezza (L); la perpendicolare dietro deve coincidere con l'asse di rotazione del timone sulla stessa linea galleggiamento;

k) *comandante*: il pescatore che ha il comando di un peschereccio;

l) *servizio di reclutamento e di collocamento*: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato attiva nel reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci o nel collocamento di pescatori presso gli stessi armatori;

m) *agenzia privata di collocamento*: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato attiva nel reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori di pescherecci che affidano loro compiti e ne controllano l'esecuzione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, il presente accordo si applica:

a) a tutti i pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro su tutti i pescherecci adibiti alla pesca commerciale;

b) a tutti gli altri pescatori che sono presenti sulla stessa nave insieme ai pescatori di cui alla lettera a), al fine di garantire la salute e la sicurezza generali.

2. In caso di dubbio se una nave eserciti attività di pesca commerciale, la decisione spetta all'autorità competente previa consultazione.

3. Ogni Stato membro, previa consultazione, può estendere, totalmente o in parte, ai pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri la protezione prevista dal

presente accordo per i pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Articolo 3

1. Qualora l'applicazione del presente accordo ponga particolari problemi di natura sostanziale tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, uno Stato membro può, in base a criteri oggettivi, previa consultazione, esentare determinate categorie di pescatori o di peschereccio dall'applicazione delle prescrizioni del presente accordo o di alcune di esse.

2. Qualora si siano concesse le esenzioni di cui al paragrafo precedente, l'autorità competente adotta le misure del caso per estendere progressivamente le prescrizioni del presente accordo a tutte le categorie di pescatori o di pescherecci interessati entro il periodo massimo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. L'applicazione del presente articolo non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 4

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori di pescherecci e pescatori che garantiscano ai pescatori condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo.

PARTE 2

PRINCIPI GENERALI

RESPONSABILITÀ DEGLI ARMATORI DI PESCHERECCI, DEI COMANDANTI E DEI PESCATORI

Articolo 5

1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 93/103/CE.

2. All'armatore del peschereccio spetta la responsabilità generale di garantire che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per rispettare gli obblighi del presente accordo.

3. Al fine di garantire la sicurezza dei pescatori a bordo e l'esercizio in sicurezza della nave le responsabilità del comandante comprendono tra l'altro:

a) provvedere alla supervisione e garantire che, nella misura del possibile, i pescatori svolgano il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute;

b) gestire i pescatori, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la salute, compresa la prevenzione dell'affaticamento;

c) facilitare la formazione a bordo per sensibilizzare alle questioni di sicurezza e salute sul lavoro; e

d) garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, dei servizi di guardia e delle relative buone pratiche marittime.

4. L'armatore del peschereccio non limita la libertà del comandante di prendere qualsiasi decisione che, secondo il giudizio professionale del comandante, risulti necessaria per la sicurezza dei pescatori a bordo o della nave e per la sicurezza della navigazione e dell'esercizio dell'imbarcazione.

5. I pescatori si conformano agli ordini legittimi del comandante e alle misure vigenti in materia di sicurezza e salute.

PARTE 3

PRESCRIZIONI MINIME PER IL LAVORO A BORDO DI PESCHERECCI

ETÀ MINIMA

Articolo 6

1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 94/33/CE.

2. L'età minima per lavorare a bordo di un peschereccio è di 16 anni, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno a norma della legislazione nazionale. L'autorità competente può tuttavia autorizzare un'età minima di 15 anni per coloro che non sono più soggetti all'obbligo scolastico previsto dalla legislazione nazionale e che seguono una formazione professionale nel settore della pesca.

3. L'autorità competente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, può autorizzare persone dell'età di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In tali casi, essa stabilisce, previa consultazione, i tipi di lavoro consentiti e le condizioni in cui tale lavoro sarà svolto e i periodi di riposo prescritti.

4. L'età minima per svolgere a bordo di pescherecci attività che per la loro natura o per le circostanze in cui vengono svolte possono compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o sociale, l'istruzione o la moralità dei giovani, non è inferiore a 18 anni.

5. I tipi di attività cui si applica il paragrafo 4 sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall'autorità competente, previa consultazione, tenuto conto dei rischi connessi e delle norme internazionali applicabili.

6. L'esercizio delle attività di cui al paragrafo 4 del presente articolo a partire dai 16 anni di età, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno ai sensi della legislazione nazionale, può essere autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o per decisione della competente autorità, previa consultazione, a condizione che siano pienamente protetti la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale e sociale, l'istruzione e la moralità dei giovani interessati e che questi abbiano ricevuto adeguate specifiche istruzioni o una formazione professionale e completato la formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco. Sono rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 94/33/CE.

7. È vietato assumere pescatori di età inferiore a 18 anni per il lavoro notturno. Ai fini del presente articolo il "periodo notturno" è definito conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale. Esso comprende un periodo di almeno nove ore, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisca al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della limitazione relativa al lavoro notturno, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 94/33/CE, qualora:

   a) si rischi di compromettere la formazione efficace dei pescatori in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure

   b) la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino durante il periodo notturno e qualora, previa consultazione, l'autorità decida che il lavoro non avrà un impatto negativo sulla loro salute o sul loro benessere.

8. Il presente articolo non pregiudica eventuali obblighi assunti dallo Stato membro con la ratifica di qualsiasi convenzione internazionale in materia di lavoro che garantiscano condizioni di maggiore protezione per i pescatori giovani interessati dal presente articolo.

VISITA MEDICA

Articolo 7

1. Nessun pescatore opera a bordo di un peschereccio senza disporre di un certificato medico in corso di validità attestante l'idoneità all'esercizio delle sue mansioni.

2. L'autorità competente, previa consultazione, può concedere deroghe all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, delle dimensioni del peschereccio, della disponibilità di assistenza medica e della possibilità di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di attività e del tipo di attività di pesca.

3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad un pescatore che operi a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri o che resta normalmente in mare più di tre giorni. In casi urgenti l'autorità competente può consentire a un pescatore di lavorare su tale nave per un periodo limitato e specificato fino a quando possa essere ottenuto un certificato medico, a condizione che il pescatore sia in possesso di un certificato medico scaduto di data recente.

Articolo 8

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure che disciplinano:

a) la natura delle visite mediche;

b) la forma e il contenuto dei certificati medici;

c) il rilascio del certificato medico da parte un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato relativo esclusivamente alla vista, da una persona abilitata dall'autorità competente a rilasciare tali certificati; tali persone godono di piena indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale;

d) la frequenza delle visite mediche e il periodo di validità dei certificati medici;

e) il diritto dell'interessato ad un'altra visita, vincolante, da parte di un medico indipendente, nominato arbitro dallo Stato membro,

   i) nel caso sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al lavoro che può essere svolto;

   ii) nel caso in cui l'interessato, nel corso della visita, abbia dichiarato di ritenersi non idoneo a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio, ma il medico esaminatore abbia rilasciato un certificato medico attestante che l'interessato è

comunque idoneo dal punto di vista medico a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio;

iii) nel caso in cui all'interessato sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al tipo di lavoro che può svolgere, se non sono più presenti le motivazioni mediche di tale rifiuto;

f) altre prescrizioni pertinenti.

Articolo 9

Oltre alle prescrizioni minime di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, o che normalmente resta in mare più di tre giorni:

a) il certificato medico del pescatore deve dichiarare almeno:

i) che l'udito e la vista del pescatore interessato sono soddisfacenti per svolgere le mansioni dell'interessato a bordo, e

ii) che il pescatore non soffre di condizioni mediche che potrebbero aggravarsi con il servizio in mare, renderlo non idoneo a tale servizio oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo;

b) il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i pescatori minori di 18 anni, per i quali il periodo massimo di validità è di un anno;

c) se il periodo di validità di un certificato scade durante un viaggio, il certificato resta valido fino al termine del viaggio.

PARTE 4

CONDIZIONI DI SERVIZIO

EQUIPAGGIO

Articolo 10

1. Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione garantiscano che le loro navi siano provviste di un equipaggio sufficiente e adeguato sotto il profilo della sicurezza per la navigazione e l'esercizio della nave e siano sotto il comando di un comandante competente.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente stabilisce, per i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le prescrizioni minime relative all'equipaggio per la sicurezza della navigazione, specificando il numero e la qualifica dei pescatori.

3. L'autorità competente, previa consultazione, può stabilire prescrizioni alternative a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro si accerta tuttavia che detta prescrizione alternativa:

   a) vada nel senso del pieno raggiungimento dell'obiettivo generale del presente articolo e dell'articolo 11 in appresso;

   b) attui il paragrafo 2 del presente articolo; e

   c) non comprometta la salute e la sicurezza dei pescatori.

ORE DI LAVORO E DI RIPOSO

Articolo 11

1. a) Gli articoli da 3 a 6, l'articolo 8 e l'articolo 21 della direttiva 2003/88/CE non si applicano ai pescatori cui si applica il presente accordo.

   b) Ogni Stato membro adotta però disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano ai pescatori il diritto a un riposo adeguato e che le ore di lavoro dei pescatori siano entro il limite di 48 ore medie di lavoro settimanale, calcolate su un periodo di riferimento non superiore a dodici mesi.

2. a) Entro i limiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta, previa consultazione, le misure necessarie affinché, in funzione della necessità di proteggere la sicurezza e la salute dei pescatori e al fine di limitare l'affaticamento:

      i) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo; oppure

      ii) sia garantito un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo.

   b) Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo è stabilito da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o contratti collettivi o accordi tra le parti sociali del settore.

3. I limiti delle ore di lavoro o delle ore di riposo sono i seguenti:

   a) il numero massimo delle ore di lavoro non è superiore:

      i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore, e

ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;

oppure

b) il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore:

i) a dieci ore per ogni periodo di 24 ore, e

ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.

4. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore, e l'intervallo tra due periodi consecutivi di riposo non supera le 14 ore.

5. Nel rispetto dei principi generali di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai limiti stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4, tra cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe seguono, per quanto possibile, le norme fissate, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai pescatori.

Tali deroghe possono essere stabilite da:

a) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa consultazione e a condizione che si incoraggi il dialogo sociale in tutte le forme pertinenti; oppure

b) contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.

6. Se sono consentite le deroghe di cui al paragrafo 5 ai limiti stabiliti nel paragrafo 3, i pescatori interessati beneficiano di periodi di riposo compensativi appena possibile.

7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di un peschereccio di richiedere ad un pescatore di svolgere le ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o della cattura, o per fornire assistenza ad altre imbarcazioni o persone in pericolo in mare. Il comandante può pertanto sospendere le ore di riposo programmate e chiedere ad un pescatore di svolgere tutte le ore di lavoro necessarie fino al ripristino di condizioni normali. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni normali, il comandante provvede affinché tutti i pescatori che hanno lavorato durante il periodo di riposo beneficino di un periodo di riposo adeguato.

8. Ciascuno Stato membro può disporre che i pescatori a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione che in virtù della normativa o della prassi nazionale non possono operare in un determinato periodo dell'anno civile superiore a un mese fruiscano delle ferie annuali a norma dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE nel corso di tale periodo.

RUOLO DELL'EQUIPAGGIO

Articolo 12

Ogni peschereccio reca un ruolo dell'equipaggio, un esemplare del quale viene fornito alle persone autorizzate a terra prima della partenza della nave, o comunicato a terra immediatamente dopo la partenza della nave. L'autorità competente determina a chi, quando e a quali fini sono fornite tali informazioni.

CONTRATTO DI LAVORO DEI PESCATORI

Articolo 13

Gli articoli da 14 a 18 si applicano fatta salva la direttiva 91/533/CEE.

Articolo 14

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure:

a) che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione siano tutelati da un contratto di lavoro dei pescatori che sia loro comprensibile e coerente con le disposizioni del presente accordo; e

b) che specifichino le informazioni minime da inserire nei contratti di lavoro dei pescatori in conformità con le disposizioni dell'allegato I del presente accordo.

Articolo 15

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:

a) le procedure per garantire che ogni pescatore abbia la possibilità di esaminare le condizioni del contratto di lavoro dei pescatori e di chiedere assistenza in merito prima della sua conclusione;

b) se applicabile, la tenuta di registri dell'attività lavorativa dei pescatori ai sensi di tale contratto; e

c) i mezzi di risoluzione delle controversie relative al contratto di lavoro del pescatore.

Articolo 16

Il contratto di lavoro dei pescatori, una copia del quale è fornita al pescatore interessato, è tenuto a bordo a disposizione del pescatore e, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, di altre parti interessate su richiesta.

Articolo 17

Gli articoli da 14 a 16 e l'allegato I del presente accordo non si applicano all'armatore di un peschereccio che lavora da solo sulla propria imbarcazione.

Articolo 18

Spetta all'armatore del peschereccio fare in modo che ogni pescatore abbia una copia scritta del contratto di lavoro dei pescatori, firmata da tutte le parti di tale contratto, che garantisce al pescatore condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo del peschereccio secondo quanto previsto dal presente accordo.

RIMPATRIO

Articolo 19

1. Ogni Stato membro provvede affinché i pescatori a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione che entra in un porto straniero abbiano diritto al rimpatrio nel caso in cui il contratto di lavoro di un pescatore sia scaduto, o sia stato risolto per motivi giustificati da una o più parti, o il pescatore non sia più in grado di svolgere le mansioni richieste dal contratto di lavoro dei pescatori, o non possa eseguirle nelle circostanze specifiche. Ciò vale anche per i pescatori della stessa nave che vengono trasferiti per le stesse ragioni dalla nave in un porto straniero.

2. Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sostenute dall'armatore del peschereccio, tranne nel caso in cui il pescatore, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure di carattere nazionale, risulti gravemente inadempiente a norma del contratto di lavoro.

3. Gli Stati membri stabiliscono, mediante disposizioni legislative, regolamentari o altre misure, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio ad un pescatore interessato dal paragrafo 1 del presente articolo, la durata massima dei periodi di servizio a bordo maturati i quali un pescatore ha diritto al rimpatrio e le destinazioni verso le quali può avvenire il rimpatrio.

4. Nel caso in cui l'armatore del peschereccio non provveda al rimpatrio di cui al presente articolo, lo Stato membro di bandiera della nave provvede al rimpatrio del pescatore interessato e ha il diritto di farsi rimborsare le spese sostenute dall'armatore del peschereccio.

5. Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non pregiudicano il diritto dell'armatore del peschereccio di recuperare il costo del rimpatrio nel quadro di accordi contrattuali con terzi.

SERVIZI PRIVATI DEL MERCATO DEL LAVORO

Articolo 20

1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 2008/104/CE.

2. Ai fini del presente articolo, i servizi privati del mercato del lavoro sono i servizi di assunzione e di collocamento nel settore privato e i servizi delle agenzie private di collocamento.

3. Ogni Stato membro:

a) vieta ai servizi privati del mercato del lavoro di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire l'assunzione di pescatori; e

b) impone che nessun pagamento di onorari o altre spese per i servizi privati del mercato del lavoro sia sostenuto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal pescatore.

4. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione C188 eserciti il proprio eventuale diritto di affidare, entro i limiti previsti dalla convenzione, alcune responsabilità stabilite dalla convenzione ad agenzie private di collocamento.

PARTE 5

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ALIMENTAZIONE E ALLOGGIO

Articolo 21

1. Gli articoli da 22 a 25 si applicano fatta salva la direttiva 93/103/CE.

2. Le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 22 a 25 sono osservate nel debito rispetto dell'igiene e di condizioni complessivamente sicure, sane e confortevoli.

Articolo 22

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure per i pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione in materia di alloggio, alimentazione e acqua potabile a bordo.

Articolo 23

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli alloggi a bordo dei pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione siano di dimensioni e qualità sufficienti e adeguatamente attrezzati per il servizio della nave e per la durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare tali misure riguardano, se del caso, i seguenti aspetti:

a) l'approvazione dei piani per la costruzione o la modifica dei pescherecci per quanto riguarda gli alloggi;

b) la manutenzione dei locali destinati ad alloggi e cucine;

c) ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione;

d) il contenimento di rumori e vibrazioni eccessivi;

e) ubicazione, dimensioni, materiali da costruzione, arredamento e equipaggiamento delle cabine, delle mense e di altri locali destinati ad alloggi;

f) servizi igienici, compresi i gabinetti e i lavabi, e la fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; e

g) le procedure di esame dei reclami riguardanti alloggi che non rispondono alle prescrizioni del presente accordo.

Articolo 24

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:

a) gli alimenti trasportati e serviti a bordo abbiano un sufficiente valore nutrizionale e siano di qualità e in quantità sufficienti;

b) l'acqua potabile sia di qualità e in quantità sufficienti; e

c) gli alimenti e l'acqua siano forniti dall'armatore senza spese per i pescatori; conformemente però alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le spese possono essere recuperate a titolo di costi di esercizio se così previsto dal contratto collettivo che disciplina il sistema di retribuzione alla parte o dal contratto di lavoro.

Articolo 25

Le disposizioni legislative regolamentari o altre misure adottate dagli Stati membri a norma degli articoli da 22 a 24 danno piena attuazione all'allegato II del presente accordo.

TUTELA DELLA SALUTE E CURE MEDICHE;

TUTELA IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO O DECESSO CONNESSI AL LAVORO

Articolo 26

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché ogni pescatore a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione:

a) abbia diritto alle cure mediche a terra e il diritto di essere tempestivamente sbarcato se vittima di infortunio o malattia grave;

b) riceva dall'armatore del peschereccio prestazioni di tutela della salute e cure mediche mentre si trova

   i) a bordo, o

   ii) sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore; e

c) abbia accesso, in caso di infortunio o malattia connessi lavoro, alle opportune cure mediche in conformità alla legislazione, ai regolamenti o alla prassi in esso vigenti.

Articolo 27

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché la tutela della salute e le cure mediche di cui all'articolo 26, punto b):

a) siano soggette alle disposizioni applicabili della direttiva 92/29/CEE e dell'articolo 28 del presente accordo se il pescatore è a bordo; nonché

b) comprendano i trattamenti medici e l'assistenza e il sostegno materiale connessi durante un trattamento medico se il pescatore viene sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sua sicurezza sociale.

Articolo 28

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:

a) oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/29/CEE, i prodotti medicinali e le attrezzature mediche presenti a bordo di un peschereccio dipendano anche dalla zona di attività;

b) oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/29/CEE, la formazione speciale erogata ai pescatori tenga conto anche del numero di pescatori imbarcati, della zona di attività e della lunghezza del viaggio;

c) le guide di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano redatte in una lingua e in un formato comprensibili ai pescatori che hanno ricevuto la formazione di cui alla lettera b) del presente articolo;

d) le consultazioni mediche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano disponibili anche attraverso la comunicazione satellitare e affinché i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, ai fini di ottenere tali consultazioni, siano attrezzati per la comunicazione via radio o satellitare; e

e) i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione rechino una guida medica adottata o approvata dall'autorità competente o l'ultima edizione della *Guida medica navale internazionale*.

Articolo 29

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:

a) nella misura in cui ciò è compatibile con il diritto e la pratica nazionale dello Stato membro, le cure mediche di cui all'articolo 26, lettera b), e all'articolo 28, siano fornite gratuitamente ad ogni pescatore; e affinché

b) fino al rimpatrio del pescatore, l'armatore del peschereccio paghi le spese delle cure mediche dalle quali il pescatore è esentato a norma del paragrafo a) del presente articolo, nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale; e affinché

c) l'armatore del peschereccio sia responsabile del pagamento delle spese delle cure mediche previste all'articolo 26, lettera c), nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale.

Articolo 30

Le leggi o le norme nazionali possono consentire l'esonero dell'armatore del peschereccio dalla responsabilità di sostenere le spese delle cure mediche di cui all'articolo 29, lettere b)

e c), qualora la lesione non sia stata subita nel corso del servizio del peschereccio o la malattia o l'infermità sia stata tenuta celata in sede di ingaggio o l'armatore del peschereccio dimostri che la lesione o la malattia dipende da un comportamento doloso del pescatore.

Articolo 31

1. Ciascuno Stato membro adotta misure per garantire ai pescatori, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi, protezione in caso di malattia, lesione o decesso connessi al lavoro.

2. In caso di lesioni dovute a malattie professionali o infortunio sul lavoro, il pescatore ha accesso al relativo risarcimento in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

3. Nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non prevede la protezione di cui ai paragrafi 1, e di conseguenza 2, del presente articolo nel suo sistema di sicurezza sociale, ne è responsabile l'armatore del peschereccio.

Articolo 32

Tenendo conto delle caratteristiche del settore della pesca, la responsabilità finanziaria dell'armatore del peschereccio a norma degli articoli 29 e 31 può essere assicurata

mediante:

a) un sistema basato sulla responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure

b) regimi di assicurazione obbligatoria, regimi di indennizzo dei lavoratori o altri.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Articolo 33

Gli articoli da 34 a 36 si applicano fatte salve la direttiva 89/391/CEE, la direttiva 92/29/CEE e la direttiva 93/103/CE.

Articolo 34

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:

a) la prevenzione degli infortuni professionali, delle malattie professionali e dei rischi connessi al lavoro a bordo dei pescherecci, incluse la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione e le istruzioni per i pescatori a bordo;

b) la formazione dei pescatori all'utilizzo dei tipi di attrezzatura da pesca che adopereranno e alle operazioni di pesca in cui saranno impegnati;

c) gli obblighi degli armatori dei pescherecci, dei pescatori e degli altri soggetti interessati, tenendo debitamente conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore a 18 anni;

d) la denuncia degli infortuni a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione e le relative indagini; e

e) la creazione di comitati misti in materia di sicurezza e salute sul lavoro o, previa consultazione, di altri organismi appropriati.

Articolo 35

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i pescherecci, tenendo conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di attività e della durata del viaggio.

2. L'autorità competente:

a) previa consultazione, impone che l'armatore del peschereccio, in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai contratti collettivi e alla prassi nazionali, stabilisca procedure a bordo per la prevenzione degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi per il peschereccio in questione; e

b) prescrive che gli armatori dei pescherecci, i comandanti, i pescatori e gli altri soggetti interessati ricevano in misura sufficiente e adeguata orientamento, materiale formativo o altre informazioni adeguate su come valutare e gestire i rischi per la sicurezza e la salute a bordo dei pescherecci.

3. Gli armatori dei pescherecci:

a) provvedono a che ogni pescatore a bordo sia dotato di adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuali;

b) garantiscono che ogni pescatore a bordo abbia ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza approvata dall'autorità competente; e

c) garantiscono che i pescatori conoscano sufficientemente e ragionevolmente le attrezzature e il loro funzionamento, comprese le pertinenti misure di sicurezza, prima di utilizzare le attrezzature o di partecipare alle operazioni pertinenti.

Articolo 36

La valutazione dei rischi in relazione alle attività di pesca si effettua con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti secondo il caso.

PARTE 6

MODIFICHE

Articolo 37

1. In seguito a eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione, e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si effettua un riesame del presente accordo e dei suoi allegati.

2. In caso di eventuali modifiche della normativa europea che possano avere ripercussioni sul presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si procede in qualsiasi momento alla valutazione e al riesame del presente accordo.

PARTE 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Le parti firmatarie subordinano la conclusione del presente accordo alla condizione che esso non entri in vigore fino alla data di entrata in vigore della convenzione. La convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano state registrate dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro le ratifiche di dieci Stati membri dell'OIL, otto dei quali siano Stati costieri.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Göteborg (Svezia), addì ventuno maggio duemiladodici.

Javier Garat, presidente di Europêche,

Giampaolo Buonfiglio, presidente del gruppo di lavoro pesca del COPA-COGECA

Eduardo Chagas, segretario generale dell'ETF

ALLEGATO I

IL CONTRATTO DI LAVORO DEI PESCATORI

Il contratto di lavoro dei pescatori contiene le seguenti informazioni, salvo che l'inserimento di uno o più elementi sia superfluo perché la questione è disciplinata diversamente dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o da un accordo di contrattazione collettiva, se applicabile:

a) cognome e nomi del pescatore, data di nascita o età, luogo di nascita;

b) il luogo e la data di conclusione del contratto;

c) il nome del peschereccio o dei pescherecci e il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci sui quali il pescatore si impegna a lavorare;

d) il nome del datore di lavoro, o dell'armatore del peschereccio o di altra controparte del contratto con il pescatore;

e) il viaggio o i viaggi da intraprendere, se ciò può essere stabilito all'atto della stipula del contratto;

f) la funzione per la quale il pescatore è impiegato o assunto;

g) se possibile, il luogo e la data in cui il pescatore è tenuto a presentarsi a bordo per prendere servizio;

h) i viveri da fornire al pescatore, a meno che leggi o regolamenti nazionali prevedano un sistema alternativo;

i) l'importo della retribuzione o l'importo della parte e il metodo di calcolo della parte se la retribuzione avviene alla parte, o l'importo della retribuzione e l'indicazione della parte e il metodo di calcolo di quest'ultima se la retribuzione è calcolata associando i due fattori, e l'eventuale salario minimo convenuto;

j) la durata del contratto e le relative condizioni, vale a dire:

i) se il contratto è a tempo determinato, la data di scadenza;

ii) se il contratto è stato sottoscritto per un viaggio, il porto di destinazione e il periodo che deve trascorrere dopo l'arrivo prima che il vincolo del pescatore venga meno;

iii) se il contratto è stato sottoscritto per un periodo indeterminato, le condizioni di risoluzione per ogni parte e il periodo di preavviso prescritto, a condizione che tale periodo non sia più breve per il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o l'altra controparte del contratto con il pescatore;

k) la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per il calcolo delle ferie, se applicabile;

l) la copertura e le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale da garantire al pescatore a cura del datore di lavoro, dell'armatore del peschereccio, o di altra controparte del contratto di lavoro del pescatore, secondo il caso;

m) il diritto del pescatore al rimpatrio;

n) il riferimento all'eventuale contratto collettivo;

o) i periodi minimi di riposo, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure nazionali; e

p) qualsiasi altro dato prescritto dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

ALLEGATO II

ALLOGGI A BORDO DEI PESCHERECCI

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente allegato si applica fatte salve le direttive 92/29/CEE e 93/103/CE.

2. Ai fini del presente allegato si intende per:

   a) *accordo*: l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), del 21 maggio 2012, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

   b) *peschereccio nuovo*: una nave per la quale:

      i) il contratto di costruzione o di importante trasformazione sia stato stipulato alla data o successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo; oppure

      ii) il contratto di costruzione o di importante trasformazione sia stato stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo e che sia consegnata dopo tre anni o più dalla suddetta data; oppure

      iii) in assenza di un contratto di costruzione, alla data o dopo la data di entrata in vigore dell'accordo:

         a) sia effettuata la posa della chiglia, o

         b) sia iniziata una costruzione identificabile con una nave particolare, o

         c) sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;

   c) *peschereccio esistente*: una nave che non è un peschereccio nuovo.

3. Quanto segue si applica a tutti i pescherecci provvisti di ponte fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 dell'accordo. L'autorità competente può, previa consultazione, applicare le prescrizioni di cui al presente allegato anche alle navi esistenti, se e in quanto essa determina che ciò è ragionevole e realizzabile.

4. L'autorità competente può, previa consultazione, consentire modifiche delle disposizioni del presente allegati per quanto riguarda pescherecci che normalmente restano in mare meno di 24 ore e a bordo dei quali i pescatori non vivono quando l'imbarcazione è in porto. Per tali navi l'autorità competente garantisce che i pescatori

interessati dispongano di strutture adeguate per il riposo, la presa dei pasti e a fini igienici.

5. Le prescrizioni per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri possono essere applicate alle navi di lunghezza compresa tra i 15 e i 24 metri se l'autorità competente decide, previa consultazione, che ciò è ragionevole e realizzabile.

6. I pescatori che operano a bordo di navi feeder sprovviste di alloggi e impianti igienici adeguati usufruiscono di tali alloggi e impianti a bordo della nave madre.

7. Gli Stati membri possono estendere le prescrizioni del presente allegato per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni, la ventilazione, il riscaldamento, il condizionamento e l'illuminazione agli spazi di lavoro chiusi e ai locali utilizzati come deposito se, previa consultazione, tale applicazione è ritenuta adeguata e non influisce negativamente sull'operatività o sulle condizioni di lavoro o sulla qualità delle catture.

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

8. Ogniqualvolta viene costruita una nave nuova o ristrutturato l'alloggio dell'equipaggio, l'autorità competente si accerta che la nave sia conforme alle prescrizioni del presente allegato. L'autorità competente impone, nella misura del possibile, il rispetto del presente allegato quando gli alloggi dell'equipaggio di una nave sono modificati in modo sostanziale e, per una nave che cambia bandiera assumendo la bandiera di uno Stato membro, esige la conformità alle prescrizioni del presente allegato applicabili a norma del paragrafo 3.

9. Nelle situazioni di cui al paragrafo 8, per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, piani dettagliati e informazioni riguardanti gli alloggi devono essere sottoposti per approvazione all'autorità competente o a un organismo da essa autorizzato.

10. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ogniqualvolta gli alloggi dell'equipaggio del peschereccio sono stati ristrutturati o modificati in modo sostanziale l'autorità competente ispeziona i locali per verificarne la conformità alle prescrizioni dell'accordo e, quando la nave cambia bandiera assumendo la bandiera di uno Stato membro, per verificarne la conformità alle prescrizioni del presente allegato applicabili a norma del paragrafo 3. L'autorità competente può effettuare ispezioni supplementari degli alloggi dell'equipaggio a sua discrezione.

11. Quando una nave cambia bandiera per assumere la bandiera di Stato membro o viene registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, cessano di applicarsi a tale nave le eventuali prescrizioni alternative che l'autorità competente di un paese terzo la cui bandiera la nave batteva in precedenza aveva adottato conformemente all'allegato III, paragrafi 15, 39, 47 o 62, della convenzione C188.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

12. Tutti i locali destinati ad alloggi hanno un'altezza libera adeguata. Per i locali in cui i pescatori sono prevedibilmente presenti in piedi per periodi lunghi, l'altezza minima è stabilita dall'autorità competente.

13. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, l'altezza libera minima consentita in tutti i locali in cui deve essere possibile circolare liberamente e senza ostacoli non è inferiore a 200 centimetri.

Passaggi per l'accesso agli alloggi e tra questi

14. Non vi sono passaggi diretti che collegano le cabine ai compartimenti adibiti al carico e alle sale macchine, salvo per l'evacuazione di emergenza. Se ragionevolmente possibile e realizzabile, si evitano i passaggi diretti da cucine, magazzini, asciugatoi o locali sanitari comuni, salvo espressa disposizione contraria.

15. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, non vi sono passaggi che portino direttamente alle cabine, salvo per l'evacuazione di emergenza, da compartimenti adibiti al carico e da sale macchine o da cucine, magazzini, asciugatoi o locali sanitari comuni; la parte delle paratie che separa tali luoghi dalle cabine e dalle paratie esterne è costruita opportunamente in acciaio o altro materiale approvato ed è impermeabile all'acqua e ai gas. La presente disposizione non esclude la possibilità di locali sanitari condivisi tra due cabine.

Isolamento

16. I locali destinati ad alloggi devono essere adeguatamente isolati; i materiali utilizzati per costruire le paratie, i pannelli e i pagliolati interni, i pavimenti e i giunti devono essere idonei allo scopo e tali da garantire un ambiente salubre. Tutti i locali destinati ad alloggio sono dotati di dispositivi sufficienti di scolo delle acque.

17. Si adottano tutte le misure possibili per proteggere gli alloggi degli equipaggi dei pescherecci da mosche e altri insetti, in particolare quando le navi operano in zone infestate da zanzare.

18. Si predispongono percorsi di evacuazione dai locali destinati ad alloggi dell'equipaggio secondo necessità.

RUMORI E VIBRAZIONI

19. Il paragrafo 20 si applica fatte salve le direttive 2003/10/CE e 2002/44/CE.

20. L'autorità competente adotta norme in materia di rumore di vibrazioni negli alloggi che garantiscono ai pescatori protezione adeguata dagli effetti dei rumori e delle vibrazioni, compreso l'affaticamento dovuto a rumori e vibrazioni.

VENTILAZIONE

21. I locali destinati ad alloggi sono ventilati in funzione delle condizioni climatiche. Il sistema di ventilazione fornisce costantemente aria fresca di qualità soddisfacente quando i pescatori sono a bordo.

22. Gli apparecchi di ventilazione o dispositivi analoghi sono tali da proteggere i non fumatori dal fumo di tabacco.

23. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri sono dotate di un sistema di ventilazione degli alloggi regolabile, in modo da garantire aria di qualità soddisfacente e assicurare sufficiente ricambio dell'aria in tutte le condizioni atmosferiche e climatiche. I sistemi di ventilazione sono sempre in funzione quando i pescatori sono a bordo.

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

24. I locali destinati ad alloggi sono riscaldati in modo adeguato in funzione delle condizioni climatiche.

25. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri si prevede un riscaldamento adeguato attraverso un idoneo impianto di riscaldamento, fatta eccezione per i pescherecci operanti esclusivamente in climi tropicali. L'impianto di riscaldamento fornisce calore in tutte le condizioni, secondo necessità, ed è in funzione quando i pescatori vivono o lavorano a bordo e quando le circostanze lo richiedono.

26. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ad eccezione di quelle impegnate normalmente in zone in cui condizioni climatiche temperate non lo richiedono, si provvede al condizionamento nei locali destinati ad alloggi, in plancia, in sala radio, in ogni sala di comando delle macchine centralizzata.

ILLUMINAZIONE

27. Tutti i locali destinati ad alloggi sono dotati di un'illuminazione adeguata.

28. Se possibile i locali destinati ad alloggi sono illuminati da luce naturale oltre all'illuminazione artificiale. Se le cabine dispongono di luce naturale, si prevedono mezzi per oscurare la luce.

29. Si fornisce un'adeguata lampada da lettura per ogni cuccetta in aggiunta alla normale illuminazione della cabina.

30. Nelle cabine si prevede un impianto di illuminazione di emergenza.

31. Se una nave non è dotata di un sistema di illuminazione di emergenza nella mensa, nei passaggi e negli altri locali che sono o potrebbero essere utilizzati per l'evacuazione di emergenza, si prevede in tali locali un impianto di illuminazione notturna permanente.

32. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, l'illuminazione nei locali destinati ad alloggi risponde a una norma stabilita dall'autorità competente. In qualsiasi luogo dei locali destinati ad alloggi ove è previsto il libero passaggio di persone la norma minima di illuminazione è tale da consentire a una persona con una vista normale di leggere, con tempo sereno, un normale giornale stampato.

CABINE

Osservazioni generali

33. Se la struttura, le dimensioni o lo scopo della nave lo consentono, le cabine sono ubicate in modo da ridurre al minimo gli effetti del movimento e dell'accelerazione, ma in nessun caso si trovano a prua della paratia di collisione.

Superficie

34. Il numero di persone per cabina e la superficie per persona, escluso lo spazio occupato da cuccette e armadietti, è tale da fornire ai pescatori a bordo uno spazio adeguato e confortevole, tenendo in considerazione il servizio della nave.

35. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri, la superficie per persona nelle cabine, escluso lo spazio occupato da cuccette e armadietti, non è inferiore a 1,5 metri quadrati.

36. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri la superficie per persona nelle cabine, escluso lo spazio occupato da cuccette e armadietti, non è inferiore a 2 metri quadrati.

Persone per cabina

37. Se non espressamente disposto altrimenti, il numero di persone consentite in ogni cabina non è superiore a sei.

38. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, il numero di persone consentite in ogni cabina non è superiore a quattro. L'autorità competente può consentire deroghe a tale condizione in casi particolari se la dimensione, la natura o la destinazione della nave rende tale condizione irragionevole o irrealizzabile.

39. Se non espressamente disposto altrimenti, si prevede una cabina o cabine separate per gli ufficiali, se possibile.

40. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le cabine per ufficiali sono destinate a una persona sola, se possibile, e in nessun caso le cabine contengono più di due cuccette. L'autorità competente può consentire deroghe alle condizioni del presente paragrafo in casi particolari se la dimensione, la natura o la destinazione della nave rendono tali condizioni irragionevoli o impraticabili.

Altro

41. Il numero massimo di persone da ospitare in una cabina è esposto in modo leggibile ed indelebile in un luogo comodamente visibile nella cabina.

42. Si forniscono cuccette individuali di dimensioni idonee. I materassi sono di materiale idoneo. Ogni cuccetta è dotata di illuminazione locale.

43. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le dimensioni interne minime delle cuccette non sono inferiori a 198 centimetri per 80.

44. Le cabine devono essere progettate ed equipaggiate in modo da garantire un ragionevole comfort per gli occupanti e per facilitare l'ordine. Le attrezzature fornite

includono cuccette, armadietti individuali sufficienti per indumenti e altri effetti personali, e una superficie idonea per scrivere.

45. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, si fornisce una scrivania corredata da sedia.

46. Le cabine sono sistemate o attrezzate, per quanto possibile, in modo da garantire livelli appropriati di privacy agli uomini e alle donne.

MENSE

47. Le mense sono collocate il più vicino possibile alla cucina, ma in nessun caso a prua della paratia di collisione.

48. Le navi devono essere provviste di mense idonee all'uso previsto. Se non espressamente disposto altrimenti, la mensa è separata dalla zona notte, ove possibile.

49. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, la mensa è separata dalla zona notte.

50. Le dimensioni e le attrezzature di ogni mensa sono sufficienti per il numero di persone che possono utilizzarla contemporaneamente.

51. Per le navi di lunghezza fra le perpendicolari (LBP) di 15 metri o più, un frigorifero di capacità sufficiente e impianti per bevande calde e fredde sono disponibili e accessibili in ogni momento ai pescatori.

VASCHE O DOCCE, GABINETTI E LAVABI

52. Servizi igienici, tra cui gabinetti, lavabi, vasche o docce sono messi a disposizione di tutte le persone a bordo, secondo le necessità del servizio della nave. Tali strutture sono conformi almeno alle norme minime di salute e igiene e a ragionevoli norme di qualità.

53. Gli impianti sanitari sono tali da impedire la contaminazione di altri locali. I servizi igienici consentono un livello ragionevole di privacy.

54. Acqua dolce corrente calda e fredda è disponibile per tutti i pescatori e tutte le altre persone a bordo in quantità sufficienti a consentire un'adeguata igiene. L'autorità competente può definire, previa consultazione, la quantità minima d'acqua da fornire.

55. Se previsti, i servizi igienici sono dotati di ventilazione verso l'esterno e indipendenti dalle altre parti degli alloggi.

56. Tutte le superfici dei servizi igienici consentono operazioni di pulizia facili ed efficaci. I pavimenti sono dotati di rivestimento antiscivolo.

57. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, per tutti i pescatori che occupano cabine sprovviste di servizi igienici si mettono a disposizione almeno una vasca o una doccia o entrambe, un gabinetto e un lavabo per ogni quattro persone o meno.

LAVANDERIE

58. Si forniscono impianti per il lavaggio e l'asciugatura degli indumenti in numero sufficiente, tenuto conto del servizio della nave, se non espressamente previsto altrimenti.

59. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri si forniscono adeguati impianti per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura degli abiti.

60. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri si forniscono adeguati impianti per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura degli abiti in un compartimento separato dalle cabine, dalle mense e dai gabinetti, opportunamente ventilato, riscaldato e dotato di fili o altri dispositivi per asciugare gli indumenti.

STRUTTURE PER INFORTUNATI E MALATI

61. In aggiunta alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/29/CEE si mette a disposizione una cabina al pescatore colpito da malattia o vittima di infortunio ogniqualvolta ciò si renda necessario.

62. In sostituzione della prescrizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/29/CEE si applicano le disposizioni seguenti: sulle navi di oltre 500 tonnellate di stazza lorda (TSL) su cui 15 o più pescatori sono impegnati in un viaggio di durata superiore a tre giorni, e sui pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, indipendentemente dal numero dei membri dell'equipaggio e dalla durata del viaggio, vi è un'infermeria separata che consenta di somministrare cure mediche. Tale locale deve essere adeguatamente attrezzato e va mantenuto in uno stato di igiene.

ALTRE STRUTTURE

63. Un locale destinato a ospitare le incerate ed altri dispositivi di protezione individuale è predisposto esternamente alle cabine ma facilmente accessibile da queste.

MATERASSI E BIANCHERIA DA LETTO, ACCESSORI DI MENSA E DISPOSIZIONI VARIE

64. Stoviglie e posate, materassi e biancheria da letto, e altra biancheria sono forniti a tutti i pescatori a bordo. Il costo della biancheria può però essere recuperato a titolo di costo di esercizio se così previsto dal contratto collettivo o dal contratto di lavoro.

STRUTTURE RICREATIVE

65. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, sono forniti strutture, impianti e servizi ricreativi adeguati a tutti i pescatori a bordo. Se del caso, le mense possono essere utilizzate per attività ricreative.

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE

66. Tutti i pescatori a bordo ricevono un ragionevole accesso agli impianti di comunicazione, nella misura del possibile, a un costo ragionevole che non superi il costo totale sopportato dall'armatore del peschereccio.

CUCINA E DISPENSA

67. Sono fornite a bordo attrezzature di cucina. Se non espressamente disposto altrimenti, tali attrezzature sono installate, ove possibile, in un locale cucina separato.

68. La cucina, o area di cottura se non viene fornito un locale separato, ha dimensioni adeguate allo scopo, è ben illuminata e ventilata, e adeguatamente attrezzata e mantenuta.

69. Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cucina è un locale separato.

70. I contenitori di gas propano o butano utilizzati per la cottura sono ubicati in coperta in un riparo concepito per proteggerli da fonti esterne di calore e da urti.

71. Si fornisce un luogo idoneo alla conservazione delle provviste, di adeguata capacità, che possa essere mantenuto asciutto, fresco e ben ventilato allo scopo di evitare il deterioramento delle scorte e, se non espressamente disposto altrimenti, si utilizzano frigoriferi o altri mezzi per la conservazione a bassa temperatura, se possibile.

72. Per le navi di lunghezza fra le perpendicolari (LBP) di 15 metri o più si utilizzano una dispensa e un frigorifero e altri mezzi per la conservazione a bassa temperatura.

ALIMENTI E ACQUA POTABILE

73. La dotazione di alimenti e acqua potabile deve essere sufficiente in funzione del numero di pescatori, della durata e della natura del viaggio. Essa deve inoltre essere sufficiente in termini di valore nutrizionale, qualità, quantità e varietà, tenendo conto delle esigenze religiose e delle pratiche culturali dei pescatori per quanto riguarda l'alimentazione.

74. L'autorità competente può stabilire prescrizioni relative alle norme minime e alla quantità di alimenti e acqua a bordo.

CONDIZIONI DI PULIZIA E ABITABILITÀ

75. Gli alloggi sono mantenuti puliti e abitabili e sgomberi da oggetti e carichi che non fanno parte dei beni personali degli occupanti o non sono necessari a fini della loro sicurezza o del loro salvataggio.

76. La cucina e la dispensa sono tenute in condizioni igieniche adeguate.

77. I rifiuti sono conservati in contenitori chiusi ben sigillati e rimossi dalle zone di manipolazione degli alimenti secondo necessità.

ISPEZIONI DEL COMANDANTE O SOTTO LA SUA AUTORITÀ

78. a) Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri l'autorità competente dispone che siano effettuate ispezioni frequenti dal comandante o sotto la sua autorità per garantire che:

i) gli alloggi siano puliti, dignitosamente abitabili e sicuri, e in buono stato di manutenzione;

ii) le scorte alimentari e di acqua siano sufficienti; e

iii) la cucina e la dispensa e le attrezzature siano in buone condizioni di igiene e in buono stato di manutenzione.

b) I risultati di tali ispezioni, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze riscontrate, sono registrati e consultabili.

VARIAZIONI

79. L'autorità competente, previa consultazione, può consentire deroghe alle disposizioni del presente allegato per tenere conto, senza discriminazione, degli interessi dei pescatori aventi pratiche e usi religiosi e sociali distinti e diversi, a condizione che tali deroghe non si traducano in condizioni complessivamente meno favorevoli di quelle che risulterebbero dall'applicazione del presente allegato.